

## CORSO DI DIRITTO ROMANO 2022-23

PROF. CHIARA BUZZACCHI

1- Testo per esegesi del 28 settembre 2022

D.50,16,19 *ULPIANUS libro undecimo ad edictum*

Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam ‘agantur’, quaedam ‘gerantur’, quaedam ‘contrahantur’: et actum quidem generale verbum esse, sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: **contractum** autem ultro citroque obligationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem: gestum rem significare sine verbis factam.

D. 50, 16, 19 Ulpiano *nel libro undicesimo all’editto*

Labeone nel libro primo sul pretore urbano definisce ciò che in alcuni casi ‘si agisce’ (*agere*), in altri ‘si fa’ (*gerere*), in altri ‘si contrae’ (*contrahere*): e ‘atto’ è una parola di portata generale, che si riferisce a ciò che si fa sia mediante <la pronuncia di> parole (*verbis*), sia mediante il comportamento <concludente> (*re*), come avviene rispettivamente nella stipulazione e nella consegna di danaro; ‘**contratto**’ invece è <l’atto produttivo di> obbligazioni corrispettive, quello che i Greci chiamano synallagma, come la compravendita, la locazione-conduzione, la società; il ‘gesto-fatto’ significa una cosa fatta senza l’uso di parole.

